

dott. Maria Cristina Mangieri - Dipartimento Servizi Legislativi del Consiglio Regionale della Regione Toscana.

La legge n. 317 del 1991, prevede una complessità di interventi finanziari di agevolazioni alle piccole imprese.

Ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono destinatarie degli interventi le seguenti:

- a) piccola impresa industriale avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito;
- b) piccole impresa commerciale e piccola impresa di servizi avente non più di 75 dipendente e 7,5 miliardi di lire di capitale investito;
- c) piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria;
- d) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- e) le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge.

Ai sensi del capo IV della presente legge si prevede un'ulteriore tipologia di contributi a favore di:

- f) consorzi e società consortili tra piccole imprese;
- g) società consortili a capitale misto pubblico e privato.

Ai sensi del capo V si individuano come destinatari di interventi anche i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, nonché i consorzi di sviluppo industriale.

I capi II e successivi disciplinano gli interventi a favore

delle imprese sovraccitate:

Nello specifico (art.li 6-7) si stabilisce la concessione di crediti d'imposta in misura diversa a seconda dei costi degli investimenti o dei servizi acquisiti dalle imprese; successivamente (art.lo 12) si prevedono contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali.

Le agevolazioni di cui all'articolo 6 sono concesse ai soggetti di cui all'art.lo 1 comma 3 se questi effettuano investimenti per la realizzazione di unità di lavoro che governino la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, per l'acquisto di unità o sistemi elettronici per l'elaborazione dati etc..., in pratica per tutta una serie di interventi innovativi tesi a modernizzare il processo produttivo o la gestione dell'impresa.

Nello specifico il credito d'imposta di cui all'art.lo 6 è concesso, nel caso degli investimenti di cui all'art. 5, nella misura del 25% (imprese fino a 100 dipendenti) e del 20% (imprese fino a 200 dipendenti) del costo degli investimenti, fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

Questo tipo di agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici previsti dalla legge stessa o dalle leggi statali o regionali.

Inoltre i soggetti di cui all'art.lo 1, comma 3, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisto per servizi reali destinati all'aumento della produttività (art. 7). In questo caso il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50% (imprese fino a 100 dipendenti) e del 40% (fino a 200

dipendenti) del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

All'art. 8 si prevede che gli stessi soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi a fruire di un credito d'imposta commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, inoltre, con proprio decreto, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi i comparti di particolare rilevanza, per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale.

Pertanto, i soggetti di cui all'art. 1 - comma 3, che operano nel comparto individuato, possono fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attività di ricerca.

In entrambi i casi previsti dall'articolo 8 le agevolazioni non sono cumulabili fra loro, non possono eccedere per ciascun soggetto lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e devono risultare pari al 30% della spesa ammissibile all'agevolazione.

Anche le società finanziarie sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del credito d'imposta. Devono essere costituite sotto forma di SPA e avere come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali; non possono dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile (società controllate e collegate). Queste società sono ammesse a fruire di un credito d'imposta nella misura del 5% dell'incremento delle partecipazioni assunte al capitale di rischio e comunque

per non più di 200 milioni di lire (art.10 9).

Per comprendere in maniera più approfondita il modo in cui viene concesso il credito d'imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 ai soggetti di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 occorre esaminare l'articolo 10 della legge. Le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria, le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 devono dichiarare al Ministero dell'industria, del commercio e artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna tipologia di investimento. Alla dichiarazione sopracitata deve essere allegata una certificazione attestante l'effettività della realizzazione degli interventi corredata da perizia giurata redatta da un professionista del settore. Sulla base delle richieste pervenute il Ministro dell'Industria forma un elenco delle richieste ed entro 15 giorni dal ricevimento, verificate le disponibilità finanziarie, comunica all'impresa la concessione del beneficio. Nel caso in questione, qualora le imprese abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12, (contributo in conto capitale) sono escluse dall'elenco dei beneficiari.

All'articolo 12 della legge si prevede inoltre che, per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 7, in sostituzione dei crediti di imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese sono concessi contributi in conto capitale. I contributi in questione sono concessi dal Ministro dell'industria compatibilmente con le risorse disponibili. Le modalità per la presentazione delle domande in questione

saranno stabilite con decreto del Ministro, comunque già si dispongono nel testo alcuni criteri (es. alla domanda vanno allegare una certificazione ed una perizia giurata attestanti la regolarità e la conformità delle spese).

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 12 non sono cumulabili con le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 (crediti d'imposta).

All'articolo 14 si prevede inoltre che, sulla base di direttive stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero, il Mediocredito centrale può concedere crediti agevolati a piccole e medie imprese anche cooperative, ai loro consorzi e associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero.

Prima di passare alla trattazione dei punti più importanti dal versante "benefici" del capo III è opportuno osservare che le agevolazioni previste dalla legge incidono sia in settori economici di competenza regionale (turismo, trasporti), sia nel settore dell'artigianato, a sua volta rientrante nella competenza della Regione.

Per questi motivi (ed anche per altri che saranno ampiamente trattati nelle altre relazioni alla legge), sono stati presentati ricorsi alla Corte Costituzionale da parte della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare il ricorso della Regione Lombardia sottolinea che "la qualificazione del beneficio come credito d'imposta, non può trarre in inganno, nè far pensare che si tratti di una misura di agevolazione fiscale, come tale attinente al regime tributario. Il credito d'imposta non spetta di diritto a tutti ma viene concesso dal Ministro

dell'Industria entro i limiti dell'apposito stanziamento e quindi ai soli beneficiari inclusi nell'elenco, fino all'esaurimento dei fondi. Inoltre è data la facoltà di chiedere, in luogo dei crediti d'imposta, la concessione di contributi in conto capitale. Si tratta perciò di contributi finanziari alle imprese. E quindi, sostiene la Regione ricorrente, si tratta di agevolazioni finanziarie vere e proprie in materie di competenza regionale.

Un ulteriore tipologia di contributi è prevista dal Capo IV della legge a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese.

Possono essere beneficiari di tali contributi, ai sensi dell'articolo 17 - 1° e 2° comma - "i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizio", "i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzioni di beni e servizi" costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 443/83, nonché "i consorzi e le società consortili ai quali partecipano piccole imprese industriali" con alcune limitazioni. L'articolo 19 precisa ampiamente l'oggetto dell'attività dei consorzi o delle società consortili. L'articolo 20 prevede la concessione a favore di tali soggetti di contributi in conto capitale. Questi sono erogati dalla Regione competente successivamente al riparto del Ministro dell'Industria. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla Regione competente per territorio un programma di attività. Le Regioni, entro i 60 gg. successivi al termine ultimo di presentazione delle

domande provvedono all'istruttoria inviando un progetto globale al Ministero che su quella base provvederà al riparto delle quote.

Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il limite di 300 milioni annui per ciascun soggetto, nella misura del 30% delle spese sostenute. Il contributo è elevato per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui al Reg. CEE 2052/88 e nei territori italiani colpiti da declino industriale.

Ai sensi dell'art. 23 sono ammessi a favore dei medesimi contributi in conto capitale, nonché dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 24, anche i consorzi e le società consortili fra piccole e medie imprese "operanti nei settori dell'industria, del commercio e artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate (art. 1 - 1° comma L. 240/81) non avendo i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge in esame.

Con l'intervento del Medio Credito Centrale (art. 25 e 26), al fine di promuovere le attività di cui all'art. 19, possono essere concessi dagli istituti di credito, finanziamenti agevolati di importo non superiore ai 2 miliardi di lire e di durata non superiore a 10 anni (con particolari deroghe nei territori di cui al Reg. CEE 2052/88 e nei territori colpiti da declino industriale) - art. 24.

Si stabilisce inoltre che i contributi in conto capitale previsti all'art. 22 ed i finanziamenti agevolati di cui all'art. 23 non possono complessivamente superare il 60% delle spese previste dai programmi di attività di cui all'art. 19 - (con particolari deroghe nei territori

sovracitati).

A sua volta l'art. lo 27 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle "società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi", per tutta una serie di attività (7° comma).

Per le attività di cui al 7° comma possono essere concessi alle società consortili di cui al comma 1 dell'art. lo 27, i contributi di cui all'art. lo 22, entro il limite di 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili (con deroghe particolari per aziende site in territori svantaggiati). Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime procedure stabilite per la concessione dei contributi a consorzi e alle società consortili (nono comma art. lo 27).

Al Ministero dell'Industria è affidato il compito di determinmare, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione (undicesimo comma).

Il capo V tratta dei consorzi di garanzia collettiva fidi, e cioè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative costituite da almeno 50 cinquanta piccole imprese industriali commerciali e di servizi e da imprese artigiane, che dispongono di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a 50 milioni, e abbiano come scopi sociali l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, nonché l'attività di

informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consociate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, e le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese, (art. 29, primo comma e art. 30). A favore di questi consorzi è prevista la concessione da parte del Ministro del Tesoro, di contributi al fine di reintegrare i rispettivi fondi di garanzia monetari. - (art. 31 e 32).

L'art. 33 disciplina la concessione di contributi a favore di consorzi, società consortili e le cooperative di garanzie collettive fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il contributo massimo è stabilito nella misura massima del 50% delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui (con deroghe per soggetti ubicati in zone svantaggiate).

Si stabilisce inoltre la concessione di contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di sviluppi informatici per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate. Il contributo non può superare il 50% del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire - (con deroghe per soggetti ubicati in zone svantaggiate).

I contributi di cui all'art. 22, comma 1 e 2, sono concessi anche ai centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla CEE ed anche ai centri per l'innovazione e lo sviluppo

imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato.
Il capo VI della legge tratta dei prestiti partecipativi.
Con ciò si vuole agevolare gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, a concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese di cui all'art. 1. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito o alla finanziaria è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata, nella percentuale concordata.

Il capo VII tratta dei consorzi industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale le cui aree sono individuate dalle Regioni sulla base di un decreto ministeriale. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle Regioni di progetti innovativi concernenti più imprese in base ad un contratto di programma stipulato tra le Regioni ed i consorzi medesimi.